

Ricevuta n. _____ del _____

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 8

Timbro e firma dell'incaricato al ritiro:

10034 CHIVASSO (TO)



CITTÀ DI CHIVASSO

- Città Metropolitana di Torino -
UFFICIO TRIBUTI

ISTANZA DI INTERPELLO

**AI SENSI DEL "REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL
CONTRIBUENTE" APPROVATO CON DEL. C.C. N. 37 DEL 16/06/2016**

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____	Nome _____
nato/a _____	il _____
residente in _____	cap. _____
via/c.so _____	tel. ____ / _____
Codice Fiscale _____	PEC _____
in qualità di Legale Rappresentante della _____	
con sede in _____	via _____ n. _____
Codice Fiscale/Partita IVA _____	
telefono _____	mail _____
PEC _____	

ESPONE

il seguente caso concreto e personale (DESCRIVERE TUTTE LE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO LA CUI CONOSCENZA E' UTILE PER FORMULARE LA RISPOSTA) : _____

Si ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel seguente modo (ESPORRE L'INTERPRETAZIONE CHE SI VORREBBE DARE ALLA NORMA) : _____

e, pertanto, si intende adottare il seguente comportamento : _____

_____.

Si allega la seguente documentazione : _____

_____.

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto/la sottoscritta lo sottopone a codesto Comune di Chivasso, con l'avvertenza che, **qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. 5, punto 1, del "Regolamento sul Diritto di Interpello del Contribuente" (approvato con del. C.C. n. 37/2016), si atterrà alla interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.**

Letto, confermato e sottoscritto

Chivasso, li _____

FIRMA

Presentazione DIRETTA allo SPORTELLLO, ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 445/2000

La firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante _____ rilasciato da _____ il _____.

Firma del dipendente _____

Invio per POSTA, FAX, PEC o tramite ALTRA PERSONA ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 445/2000

(Si allega copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i).

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 01191151. Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all'indirizzo
Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.chiasso.to.it

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I dati raccolti:

- Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
- Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
- Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Chivasso _____

Firma

RIFERIMENTI NORMATIVI

- la **Legge 27 luglio 2000, n. 212**, recante “*Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente*”, all’art.11 introduce il DIRITTO DI INTERPELLO del contribuente;
- l’**art. 6, c. 6, della Legge 11 marzo 2014, n. 23** rubricata “*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*”, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina dell’istituto dell’interpello, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;
- in attuazione di tale delega, il **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156**, “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, è intervenuto a modificare la disciplina dell’interpello prevista dall’art. 11 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, con decorrenza 1° gennaio 2016;
- l’**art. 8 comma 3, del D.Lgs. n. 156/2015** dispone che gli Enti locali provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi disciplinati e riguardanti la revisione degli interpelli;
- nel Comune di Chivasso, la disciplina del diritto di interpello sulla base della previgente normativa, era contenuta nell’**art. 12-bis del Regolamento Generale delle Entrate Comunali**, approvato con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25 febbraio 1999* e modificato con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24 settembre 2007*;
- alla luce della normativa in questione, il Comune ha ritenuto opportuno dotarsi di apposito Regolamento sul diritto di interpello, **abrogando contestualmente l’art. 12-bis del Regolamento Generale delle Entrate Comunali**.

CHE COS’E’

L’interpello è un istituto introdotto dallo Statuto dei diritti del contribuente, che ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria.

PERCHE’ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO

Al fine di semplificare i rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione Comunale, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza interpretativa delle disposizioni tributarie, ciascun contribuente può presentare istanza allo scopo di conoscere, preventivamente, il parere sulla portata e la corretta applicazione di una norma rispetto al proprio caso concreto e personale.

Non può essere presentato interpello su un tributo per cui il Comune non sia Ente impositore, né su accertamenti tecnici (rispetto ai quali non possono esserci incertezze interpretative).

CHI PUO’ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO

- i contribuenti
- i soggetti che, in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie (es. eredi, curatore fallimentare, ecc.);
- le Associazioni sindacali e di categoria (*senza efficacia vincolante per i singoli contribuenti*)
- i Centri di Assistenza Fiscale (*senza efficacia vincolante per i singoli contribuenti*)
- gli Studi Professionali (*senza efficacia vincolante per i singoli contribuenti*)

QUANDO SI PUO’ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO

Il Contribuente può presentare istanza **prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto dell’istanza medesima**. Diversamente, non è preclusa la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma la richiesta presentata non potrà assumere i caratteri dell’interpello e produrne gli effetti.

COME SI PUO’ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO

L’istanza va redatta in carta libera e consegnata al Comune:

- mediante consegna diretta;
- con spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica certificata (pec)
- mediante fax

La presentazione dell’istanza **non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione**.

CONTENUTO ISTANZA DI INTERPELLO

L’istanza deve contenere:

- a) i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo rappresentante legale, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale, per il quale sussistono obiettive condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa della norma di riferimento;
- c) le specifiche disposizioni di cui si chiede l’interpretazione;
- d) l’esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;

- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'istante o del suo legale rappresentante oppure l'elezione di altro recapito quale domicilio, presso il quale devono essere effettuate - anche via fax o posta elettronica certificata - le comunicazioni del Comune;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in quest'ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

Eventuali allegati all'istanza:

- copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta;
- pareri resi dall'Ufficio competente, qualora la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune.

INAMMISSIBILITA' ISTANZA DI INTERPELLO

L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei dati identificativi dell'istante;
- b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
- d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
- e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- g) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

In caso di mancata indicazione degli elementi di cui alle sopra citate lettere c), d), e) ed f), il Comune può invitare il contribuente a **regolarizzare la propria domanda entro 30 (trenta) giorni dall'invito**. In tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

RISPOSTA DEL COMUNE

La risposta del Comune, **scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Funzionario Responsabile del tributo**, deve essere comunicata al contribuente **entro 90 (novanta) giorni** decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata.

Il Funzionario Responsabile può:

- richiedere, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati (in tale caso, il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa; qualora quest'ultima non venga prodotta entro un anno, il contribuente si intende rinunciatario rispetto all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentarne una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti);
- acquisire pareri tecnici pregiudiziali, in caso di questioni particolarmente complesse
- consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

EFFICACIA DELLA RISPOSTA DEL COMUNE

- ✓ La risposta ha **efficacia vincolante esclusivamente nei confronti del contribuente** che ha inoltrato l'istanza di interpello, **limitatamente al caso concreto e personale** nella stessa prospettata.
- ✓ Qualora la risposta del Comune su istanze regolarmente presentate, ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente (**silenzio-assenso**).
- ✓ Sono **nulli gli atti amministrativi**, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, **emanati in difformità della risposta fornita dal Comune**, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
- ✓ Il Comune può successivamente **rettificare la propria risposta** con valenza esclusivamente **per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante**.
I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto di interpello, verificatesi successivamente alla risposta dell'ufficio e derivanti da **modifiche legislative o regolamentari** sopravvenute, **fanno cessare l'effetto vincolante della risposta**.
- ✓ Le risposte alle istanze di interpello **non sono impugnabili**